



generatel.it

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CORPI VEICOLI TERRESTRI E INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Convenzione Mercedes-Benz Financial Services Italia

feel Star

Generatel S.p.A.

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Edizione 10/2014

Introduzione

Gentile Cliente

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande.



All'interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in scheda di adesione e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.

A. Nota Informativa

A Informazioni generali sulla compagnia assicuratrice	Pag. 1 di 4
B Informazioni sul contratto	Pag. 1 di 4
C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	Pag. 3 di 4

B. Glossario

C. Condizioni di Assicurazione

SEZIONE 1 pacchetti acquistabili	Pag. 1 di 21
SEZIONE 2 norme di assicurazione	Pag. 7 di 21
SEZIONE 3 norme che regolano le garanzie prestate	Pag. 7 di 21
SEZIONE 4 norme che regolano l'assicurazione in generale	Pag. 10 di 21
Allegato "Scoperti e Minimi"	Pag. 12 di 21

A. Nota Informativa

Contratto di Assicurazione

Corpi veicoli terrestri - Infortuni del conducente per la copertura di veicoli oggetto di finanziamento Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.

Ultimo aggiornamento - 13/10/2014

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- Genertel S.p.A. è una compagnia unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'albo dei gruppi assicurativi
- Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA
- Recapito telefonico: 040.67.68.666
- Sito Internet: www.genertel.it
- Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
- Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell'ultimo bilancio approvato è pari a Euro 130.130.126, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 67.844.726. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,29 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto di finanziamento/leasing (d'ora in poi contratto di riferimento). La durata è pari a quella del contratto di finanziamento/leasing.

La polizza ha durata pluriennale, non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista la disdetta.

In base a specifiche esigenze e necessità l'Assicurato può assicurare i danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo conduce. Sono previste due tipologie di offerte: Pacchetto Base e Pacchetto Premium valido per tutte le autovetture Mercedes, Smart e van Mercedes fino a 3.500 Kg, nuovi, usati e a km zero.

> FURTO E INCENDIO

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati a seguito di furto o incendio, oltre al ricorso terzi. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate, paragrafo 3.4 Obblighi in caso di sinistro e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili paragrafo 1.1 - Furto e Incendio.

- **Avvertenza:** sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Obbligo in caso di sinistro art. 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e nella Sezione 1 - Pacchetti acquistabili artt. 1.1.1 - Oggetto dell'assicurazione e 1.1.2 - Esclusioni
- **Avvertenza:** in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate artt. 3.4.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e 3.4.3 - Determinazione dell'ammontare del danno e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili art. 1.1.3 - Scoperto e minimo

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE

Furto avvenuto nel primo anno di vita del veicolo
Somma Assicurata Euro 100.000
Scoperto 10% (Euro 100.000*10%= Euro 10.000) con un minimo di Euro 500
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 90.000
Parte di danno a carico dell'Assicurato Euro 10.000

> ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI

La Compagnia garantisce l'indennizzo per i danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 1 - Pacchetti acquistabili, art. 1.2.1 - Oggetto dell'assicurazione.

- **Avvertenza:** sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate artt. 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri e 3.4.2 Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili artt. 1.2.1 - Oggetto dell'assicurazione e 1.2.2 - Esclusioni
- **Avvertenza:** in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate art. 3.4.2 Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili art. 1.2.3 Scoperto e minimo

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI

Somma Assicurata Euro 100.000
Danni a seguito del sinistro Euro 4.000
Scoperto 10% (Euro 4.000*10%= Euro 400) con un minimo di Euro 500
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 3.500
Parte di danno a carico dell' Assicurato Euro 500 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

> **CRISTALLI**

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo, in conseguenza di rottura di cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 1 - Pacchetti acquistabili, art. 1.3.1 - Oggetto dell'assicurazione.

- **Avvertenza:** sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate artt. 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri e 3.4.2 Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili, art. 1.3.1 - Oggetto dell'assicurazione
- **Avvertenza:** in polizza sono previsti massimali per sinistro, scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate art. 3.4.2 Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate.

> **KASKO**

La Compagnia garantisce, a seconda della formulazione prescelta dall'Aderente, l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (Kasko collisione o MiniKasko) o i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, verificatisi durante la circolazione, a seguito di urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo, uscita di strada, ribaltamento o collisione con altro veicolo a motore identificato (Kasko). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 1 Pacchetti Acquistabili, paragrafo 1.5 Danni al veicolo, 1.5.1 - Oggetto dell'assicurazione.

- **Avvertenza:** sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate artt. 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e 3.4.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili, art. 1.5.2 - Esclusioni
- **Avvertenza:** la Compagnia rinuncia al diritto di **rivalso** che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell'Aderente

- **Avvertenza:** in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 - Norme che regolano le garanzie prestate art. 3.4.2 Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili art. 1.5.3 Scoperto e minimo

ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI DA COLLISIONE

Somma Assicurata Euro 100.000
Danni a seguito del sinistro Euro 5.000
Scoperto 10% (Euro 5.000*10%= Euro 500) con un minimo di Euro 1.000
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 4.000
Parte di danno a carico dell' Assicurato Euro 1.000 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)

> **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

La Compagnia assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla C.G.A. paragrafo 1.6 - Infortuni del conducente.

- **Avvertenza:** sono previste **limitazioni ed esclusioni** alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione - 3 Norme che regolano le garanzie prestate art. 3.5.1 Modalità per la denuncia di un sinistro e Sezione 1 - Pacchetti acquistabili art. 1.6.8 Criteri di indennizzabilità
- **Avvertenza:** in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla C.G.A. Sezione 1 - Pacchetti acquistabili artt. 1.6.1 Oggetto dell'assicurazione, 1.6.2 - Rimborso spese di cura, 1.6.4 - Diaria per ricovero, 1.6.5 - Diaria da ingessatura e 1.6.6 - Invalidità Permanente.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenze:

- Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia alle C.G.A. Sezione 4 – Norme che regolano l'assicurazione in generale art. 4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Eventuali esagerazioni dolose dell'ammontare del danno dal parte dell' Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l'occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l'utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l'alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all'indennizzo

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Avvertenze:

- L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia all'art.1.1 e 1.2 delle condizioni di assicurazione

6. PREMI

Il premio delle singole Adesioni viene versato alla Compagnia dalla Contraente con un premio unico anticipato, per tutta la durata della copertura assicurativa. La Contraente deve corrispondere i premi alla Compagnia mediante bonifico bancario.

L'Aderente provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia, attraverso i canoni di finanziamento/leasing, che pagherà alle scadenze pattuite, con le modalità stabilite nel contratto di finanziamento/leasing stesso.

Avvertenze:

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing il Contraente restituirà all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte, calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno (per le durate intermedie) mancanti alla scadenza della copertura.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4.8 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio, della sezione 4 prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

La presente Adesione prevede costi a carico dell'Aderente pari al 33% del premio imponibile a titolo di provvigioni di intermediazione.

ESEMPIO:

Premio unico anticipato imponibile (al netto delle imposte): 1.000 euro
 Premio di polizza: 670 euro
 Provvigioni di intermediazione: 330 euro

7. RIVALSE

Avvertenze:

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti.

8. DIRITTO DI RECESSO

La polizza ha durata pluriennale, non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, non è previsto il recesso. In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita.

Avvertenze:

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia in accordo con la Contraente valuterà la possibilità di recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90

giorni, da comunicarsi all'Assicurato per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo Aderente.

9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.

Avvertenze:

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. REGIME FISCALE

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenze:

La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile, con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.) e inoltrata a Genertel S.p.A. (mail mercedes@genertel.it, numero verde 800.555.444 o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste), entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Aderente ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Si rinvia alla paragrafo 3.4 - Obblighi in caso di sinistro: Furto e incendio, kasko, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli e 3.5 - Infortuni del conducente e 3.5.1 - Modalità per la denuncia del sinistro.

13. RECLAMI

Reclami sul contratto di assicurazione o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality, all'indirizzo e-mail quality@genertel.it, al fax 199-11.77.99 oppure all'indirizzo Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste inserendo nell'oggetto anche il riferimento al numero della Polizza Collettiva.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della do-

cumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/finnet/index_en.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. ARBITRATO

La Polizza non prevede l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.

GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.

Il rappresentante legale

Dott. Manlio Lostuzzi



Il responsabile dell'area commerciale

Dott.ssa Federica Alletto



B. Glossario

► Accessori

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso

► Aderente/Conducente

Il proprietario/locatario delle autovetture o veicoli commerciali Mercedes-Benz concessi in finanziamenti/leasing dalla Contraente.

► Aggravamento del rischio

Modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio. In questo caso la Compagnia può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

► Apparecchi multimediali non di serie

Radio, telefoni, lettori CD, MP3 e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo

► Aree aeroportuali

Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari

► Assicurato

Per i contratti di leasing, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l'Aderente

► Assicurazione

Il contratto di assicurazione

► Compagnia

Genertel S.p.A.

► Contraente

Il soggetto che stipula la Polizza Collettiva, cioè MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.

► Contratto di Riferimento

Il contratto di leasing o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed l'Aderente

► Danno parziale

Danno di importo inferiore al 80% del valore assicurato.

► Danno Totale

Danno di importo uguale o superiore al 80% del valore assicurato.

► Degrado d'uso

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato

► Franchigia

La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro

► Furto

L'appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina)

► Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro

► Incendio

La combustione dell'autovettura o di sue parti con sviluppo di fiamma

► Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili

► Invalidità permanente

La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta

► Km zero

Sono veicoli con passaggio di proprietà avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione

► Legittimo conducente

L'Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo

► Massimale

La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l'assicurazione

► Perdita totale

Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo uguale o inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro

► Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

► Premio

La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia

► Relitto

Ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso

► Rete Ufficiale Mercedes-Benz

Ogni punto vendita Mercedes-Benz o Smart e le sue officine o carrozzerie autorizzate nonché le altre Società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate)

► Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro

► Risoluzione

Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge

► Rivalsa

Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell'Aderente l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione

► Scoperto

La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro, se prevista in contratto

► Sinistro

L'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

► Valore a nuovo

Il valore assicurato come da fattura d'acquisto comprensiva di optional stabilmente fissati, senza applicazione del degrado d'uso

► Van

Veicolo immatricolato come autocarro destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 Kg

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO/LEASING CON MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A.

SEZIONE 1 > PACCHETTI ACQUISTABILI

> I PACCHETTI ACQUISTABILI

- PACCHETTO BASE che comprende le seguenti garanzie: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi) e ricorso terzi da incendio
- PACCHETTO PREMIUM che comprende le seguenti garanzie: incendio e furto per danni totali e parziali (accessori inclusi), ricorso terzi da incendio, eventi naturali, atti vandalici, eventi sociopolitici e rottura cristalli.

Per le sole autovetture il valore a nuovo può essere elevato a 24 o 36 mesi. Tale opzione potrà essere subordinata all'installazione dell'antifurto satellitare, come indicato nell'allegato "Scoperti e minimi".

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1.1 - FURTO E INCENDIO

1.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei **danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato**, siano essi totali o parziali, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:

- a) **Furto o rapina** consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di **Euro 1.250**. In questi casi l'esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d'acquisto.
- b) **Incendio**
Vengono inoltre indennizzate:
 - c) le **spese di custodia o di parcheggio** rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di **Euro 500** per evento
 - d) la **perdita dell'imposta di proprietà** ("bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato
 - e) i **danni materiali e diretti provocati ai terzi**, nei casi di responsabilità civile dell'Assicurato in conseguenza di incendio del veicolo indicato in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, a patto che il veicolo non si trovi in circolazione ed entro il limite massimo di **150.000 Euro** per sinistro.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

1.1.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio
- b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
- c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
- d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso
- e) determinati da dolo o colpa grave dell'Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

1.1.3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può recarsi per la riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

1. 1. 4 - Recuperi

L'Assicurato ha l'obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell'ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Aderente ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l'importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l'Aderente non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo mercedes@genertel.it insieme alla denuncia fatta all'Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- Se decidi di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione di quello rubato verrà diminuita o non verrà applicata, in base al pacchetto acquistato, la franchigia e lo scoperto.
- In caso di danno da furto la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.

Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo mercedes@genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- **In caso di danno da incendio, non verrà applicata alcuna franchigia o scoperto** e la riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.

Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

▶ QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1.2 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI

1. 2. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione
- uragani, trombe d'aria, grandine, tempeste, frane, smottamenti del terreno, alluvioni e inondazioni

> QUANDO NON SONO COPERTO?

1. 2. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
- b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, slavine, valanghe, da allagamento conseguenti soltanto a precipitazioni atmosferiche o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

1. 2. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA ATTI VANDALICI O EVENTI ATMOSFERICI?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genetel.it**. In caso di atto vandalico occorre inviare anche **la denuncia presentata alle Autorità**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre **non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuita la franchigia**. Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1.3 - CRISTALLI

1. 3. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di: rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino al massimale indicato nell'allegato "Scoperti e minimi".

Come opzione alla garanzia cristalli, per le sole autovetture, il massimale potrà essere elevato su richiesta dell'Aderente con i limiti previsti nell'allegato "Scoperti e minimi".

> QUANDO NON SONO COPERTO?

1. 3. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni determinati da dolo dell'Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genetel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro.

GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO BASE E AL PACCHETTO PREMIUM

› QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1. 4 - AUTO DI CORTESIA

Per le sole autovetture, la Compagnia, in caso di furto totale, indennizzabile ai sensi dell'art. 4.1, si impegna tramite il Concessionario Mercedes-Benz, a fornire all'Aderente un'auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni.

Tale impegno è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'Aderente, della proposta di riacquisto di altro veicolo Mercedes-Benz.

Resta convenuto che:

- l'auto di cortesia verrà reperita a cura del Concessionario Mercedes-Benz e fornita all'Aderente fino alla consegna di una nuova auto Mercedes-Benz
- l'eventuale utilizzo dell'auto di cortesia per un periodo superiore a 90 giorni resta a carico dell'Aderente, che dovrà versare direttamente al Concessionario l'eccedenza della spesa
- la Compagnia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Aderente

GARANZIE OPZIONALI AL PACCHETTO PREMIUM

› QUANDO SONO COPERTO?

1. 5 - DANNI AL VEICOLO (KASKO)

1. 5. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia provvede ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, in conseguenza degli eventi descritti dalle singole garanzie riportate qui di seguito ai punti a), b) e c).

L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

a) **MiniKasko**

garantisce l'indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato, con un massimale di Euro **2.000**, avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

b) **Kasko collisione**

garantisce l'indennizzo a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

c) **Kasko**

garantisce l'indennizzo a seguito di:

- collisione con altro veicolo a motore identificato con altri veicoli
- urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
- urto di oggetti contro il veicolo
- uscita di strada o ribaltamento

avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali

Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti.

› QUANDO NON SONO COPERTO?

1. 5. 2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell'Aderente
- b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
- c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)

- e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione
- f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti

> C'È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?

1. 5. 3 - Scoperto e minimo

A carico dell'Aderente rimarrà lo scoperto indicato nell'allegato "Scoperti e minimi". Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".

L'Aderente può procedere alla riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz ottenendo delle diminuzioni sul minimo e/o lo scoperto previsto nell'allegato "Scoperti e minimi".



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente denuncia

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **mercedes@genetel.it**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3.

Recati presso il tuo concessionario Mercedes-Benz

- La riparazione verrà gestita velocemente e direttamente senza alcun anticipo di denaro, inoltre **non verrà applicato lo scoperto e verrà diminuita la franchigia**. Per tutti i dettagli consulta l'allegato "Scoperti e Minimi".

> QUANDO SONO COPERTO?

Art. 1. 6 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

1. 6. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l'incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun indennizzo.

Nel caso l'incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto l'indennizzo di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.

1. 6. 2 - Rimborso spese di cura

La Compagnia garantisce l'indennizzo, fino al massimale indicato nell'allegato "Scoperti e minimi", degli onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria; delle spese per l'uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l'applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

1. 6. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

La Compagnia garantisce l'indennizzo delle **spese di viaggio** (andata e ritorno) sostenute dall'Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione sito a più di 50 km dalla residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di **Euro 500**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino trascorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non verranno rimborsate. Nel caso l'Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a **Euro 1/Km** fino alla concorrenza di **Euro 500**. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.

1. 6. 4 - Diaria per ricovero

La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospedaliero, corrisponde l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

1. 6. 5 - Diaria da ingessatura

La Compagnia, nel caso l'infortunio subito dal conducente comporti l'ingessatura, corrisponde l'indennità giornaliera per una somma pari all'importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L'indennità giornaliera è riconosciuta con il limite **massimo di 30 giorni** a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l'infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al limite **massimo di 30 giorni**.

1. 6. 6 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un'indennità calcolata sul massimale indicato nell'allegato "Scoperti e minimi", in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia. L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

1. 6. 7 - Decesso

Qualora l'infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata indicata nell'allegato "Scoperti e minimi", eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.

Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.

La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la **documentazione medica**.



> EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUENZARE SULL'INDENNIZZO

1. 6. 8 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

> COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

1. 6. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancimento le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> QUANDO NON SONO COPERTO?

1. 6. 10 - Esclusioni

La garanzia non è operante in caso di infortuni:

- a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l'esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
- b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l'influenza dell'alcool, di sostanze stu-

- pefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
- d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per il risarcimento del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento via **email** all'indirizzo **sinistri@genetel.it**, insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 3 paragrafo 3.5.

SEZIONE 2 > NORME DI ASSICURAZIONE

> COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 2.1 - BENI ASSICURABILI

La Compagnia si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti i veicoli nuovi, usati o Km zero, concessi all'Aderente in leasing o finanziamento ed erogati dalla Contraente.

Veicoli assicurabili:

- Autovetture dei marchi Mercedes e Smart
- Van del marchio Mercedes fino a 3.500 Kg

Veicoli non assicurabili:

- Veicoli con targa estera
- Immatricolati a uso Taxi
- Senza targa e/o con targa prova
- Adibite a: noleggio con o senza conducente, uso scuola guida, uso trasporto passeggeri (pullman, autobus, minibus ecc), trasporto di sostanze pericolose (tossiche, infiammabili, radioattive, gas liquidi o simili)
- I veicoli con valore di acquisto superiore a 150.000 Euro possono essere assicurati previa preventiva autorizzazione della Compagnia
- Con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione

> LA MIA POLIZZA È VALIDA ANCHE ALL'ESTERO?

Art. 2.2 - VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie della presente Polizza Collettiva sono operanti negli Stati dell'Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.

> COME POSSO ADERIRE?

Art. 2.3 - MODALITÀ DI ADESIONE

L'adesione da parte dell'Aderente al programma assicurativo dovrà avvenire mediante la compilazione e la sottoscrizione della Scheda di Adesione, presso i dealers autorizzati della Contraente con conseguente pagamento del premio. L'Aderente provvede al pagamento del premio, corrisposto anticipatamente dalla Contraente alla Compagnia per tutta la durata della copertura assicurativa, attraverso i canoni di finanziamento/leasing.

SEZIONE 3 > NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE

> COSA POSSO ASSICURARE?

Art. 3.1 - RISCHI ASSICURATI

La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in leasing e finanziamento agli Aderenti, oltre all'indennizzo dell'eventuale infortunio del conducente dei suddetti veicoli.

Art. 3. 2 - SOMME ASSICURATE

La somma assicurata deve essere uguale al prezzo di acquisto da parte dell'Aderente, come da relativa fattura. L'IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all'origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario.

Art. 3. 3 - OBBLIGHI DELL'ADERENTE

L'Aderente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

Art. 3. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PER LE GARANZIE: FURTO E INCENDIO, ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI ATMOSFERICI, CRISTALLI E KASKO

» COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

3. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Genertel tramite: mail mercedes@genertel.it, numero verde 800.555.444 o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste. Tale denuncia deve essere inoltrata entro **tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia sporta all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall'Autorità stessa (firmata e/o timbrata).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.

In caso di eventi naturali la prova dell'evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell'Autorità del luogo.

In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:

- l'estratto cronologico generale e certificato di perdita di possesso (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico)
- la carta di circolazione
- la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo
- la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia

Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l'archiviazione dell'istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà ("bollo") e la sottoscrizione di un documento in cui l'Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.

La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all'Assicurato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità fornendo tutta l'assistenza necessaria.

3. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Aderente non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell'indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.

In caso di furto parziale l'indennizzo è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l'Aderente voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.

» COME POSSO DETERMINARE IL DANNO?

3. 4. 3 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di **DANNO PARZIALE** l'ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo eventualmente previsto dalle singole garanzie, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio. Per le

parti di carrozzeria non è previsto il degrado.
Il degrado d'uso viene stabilito sulla base delle tabelle che seguono in base alla durata del "valore a nuovo" scelto:

Tabella di degrado	Anno assicurativo					
	Valore a nuovo	1	2	3	4	5
12 mesi	0	25%	35%	45%	50%	55%
24 mesi	0	0	35%	45%	50%	55%
36 mesi	0	0	0	45%	50%	55%

Per i pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento. L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore residuo dopo il sinistro. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d'uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.

In caso di DANNO TOTALE l'ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo eventualmente previsto dalle singole garanzie, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella seguente (Tabella di degrado):

Tabella di degrado	Anno assicurativo					
	Valore a nuovo	1	2	3	4	5
12 mesi	0	25%	35%	45%	50%	55%
24 mesi	0	0	35%	45%	50%	55%
36 mesi	0	0	0	45%	50%	55%

In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l'Aderente al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, qualora l'Assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato (articolo 1907 del codice civile).

In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'importo verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

In caso dei "veicoli a chilometri 0" per il valore assicurato si considerano le stesse percentuali di svalutazione previste per i veicoli di prima immatricolazione. L'anzianità del veicolo decorre dalla data di prima immatricolazione del veicolo stesso.

Il danno si deve intendere "totale" quando il costo della riparazione è uguale o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al giorno del sinistro.

3. 4. 4 - Limite massimo all'indennizzo

La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

» COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 3. 5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3. 5. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Genertel tramite mail mercedes@genertel.it o casella postale Genertel S.p.A. - CP 556 - 34132 Trieste entro 3 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente.

In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.

► COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?

Art. 3. 6 - AUTO DI CORTESIA

3. 6. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro

Per attivare la garanzia auto di cortesia l'Aderente deve recarsi presso la concessionaria Mercedes-Benz e sottoscrivere il modulo di acquisto di un nuovo veicolo. L'acquisto deve essere conseguente al furto del precedente veicolo.

SEZIONE 4 ► NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 4. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 4. 2 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile.

Art. 4. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4. 4 - Decorrenza e durata della Garanzia

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del contratto di leasing o finanziamento.

La durata è pari a quella del contratto di Riferimento erogato da Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A.

Le garanzie di cui alla presente Convenzione verranno attivate a favore dell'Aderente da parte della Contraente.

Al termine della durata del contratto di Riferimento, la polizza si risolve e cessa di avere efficacia senza obbligo di disdetta.

Nel corso della sua validità la polizza non può essere trasferita su altro veicolo, né è prevista la sospensione in corso del contratto.

Art. 4. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.

Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell'Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 4. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Per i contratti di leasing, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l'esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l'Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.

Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Aderente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liqui-

dazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l'esito all'Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè l'Aderente e ha la facoltà di delegare la carrozzeria convenzionata ad incassare direttamente l'indennizzo dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dalla carrozzeria, con il perito della Compagnia.

In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del veicolo.

Art. 4.7 - Riparazione presso la rete ufficiale Mercedes-Benz

In caso di danni al veicolo, qualora l'Aderente si rechi presso la rete ufficiale Mercedes-Benz, la Compagnia, previa sottoscrizione della delega di pagamento, gestirà direttamente il sinistro con la carrozzeria senza alcun anticipo di denaro da parte dell'Aderente.

Art. 4.8 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione - Cessazione del rischio

In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'estinzione del finanziamento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione; la Contraente restituirà all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento/leasing da parte di un soggetto diverso dall'Aderente, la Contraente restituirà al terzo la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte previa ricezione del modulo di autorizzazione firmato da parte dell'Aderente.

In caso di vendita, consegna in conto vendita o riscatto, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario consegnare la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell'atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; il Contraente restituirà all'Aderente la parte di premio pagata e non goduta al netto delle imposte. In caso di Furto totale non verrà restituita la parte di premio relativa alla garanzia Furto.

Art. 4.9 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.

Art. 4.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria di Trieste.

Art. 4.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.

Art. 4.12 - Divieto di cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso della Compagnia.

Art. 4.13 - Diritto dell'Aderente al ripensamento e annullamento del contratto di finanziamento/leasing

L'Aderente che intende esercitare il diritto di ripensamento deve comunicarlo tempestivamente alla Contraente, al tel. 06.41595700, entro 14 giorni dalla data della stipula del contratto, dichiarando di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale e consegnando tutti i documenti assicurativi ricevuti.

La Contraente provvederà a rimborsare all'Aderente il premio pagato e non goduto. Salvo che non si siano verificati sinistri, qualora la Contraente annulli il contratto di finanziamento/leasing entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto la Contraente provvederà a chiudere la posizione assicurativa e a rimborsare all'Aderente il premio pagato e non goduto.

ALLEGATO “SCOPERTI E MINIMI”

Gli scoperti e i minimi, variano in base al modello acquistato e alla provincia indicata nel libretto dell'autovettura. Per i van non si tiene conto della provincia.

Per identificare gli scoperti e i minimi che verranno applicati alla polizza occorre procedere come segue:

1. individuare la zona territoriale di appartenenza tramite la tabella nella sezione “Zona territoriale” incrociando la provincia con il proprio modello di veicolo
2. verificare nella sezione “Scoperti e Minimi”, gli scoperti e minimi applicati per il proprio modello di veicolo in base alla propria zona territoriale e al pacchetto prescelto

Sommario

SEZIONE 1	ZONA TERRITORIALE	Pag. 13 di 21
SEZIONE 2	SCOPERTI E MINIMI	Pag. 15 di 21
	• Classe A-B-C e CLA-GLA	Pag. 15 di 21
	• Restanti modelli Mercedes	Pag. 16 di 21
	• Smart	Pag. 17 di 21
	• Veicoli commerciali (van) Mercedes	Pag. 18 di 21
SEZIONE 3	OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM	Pag. 18 di 21
	• Auto di cortesia	Pag. 18 di 21
SEZIONE 4	OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM	Pag. 18 di 21
	• Upgrade massimale cristalli	Pag. 18 di 21
	• Infortuni del conducente	Pag. 18 di 21
	• Upgrade valore a nuovo	Pag. 19 di 21
	• Danni al veicolo (Kasko)	Pag. 20 di 21
SEZIONE 5	ANTIFURTO SATELLITARE	Pag. 21 di 21

SEZIONE 1 - ZONA TERRITORIALE

Gli scoperti e i minimi, se previsti, per le sole autovetture vengono differenziati in zone territoriali. Tali zone territoriali sono distinte per modelli o gruppi di modelli di autovetture come segue. Per individuare la propria zona territoriale di appartenenza incroci la provincia indicata nel libretto con il modello di veicolo scelto:

Provincia	Zoneterritoriali per modelli			
	Classe A, B, GLA e CLA	Classe C	Restanti Modelli	Smart
Agrigento	3	3	3	3
Alessandria	2	2	2	1
Ancona	3	3	3	2
Aosta	1	1	1	1
Arezzo	1	1	1	1
Ascoli Piceno	3	3	3	3
Asti	4	4	5	3
Avellino	9	9	9	7
Bari	9	9	9	7
Barletta Andria Trani	9	9	9	7
Belluno	1NE	1	1	1
Benevento	5	5	5	4
Bergamo	3	3	4	2
Biella	1	1	1	1
Bologna	2NE	2	2	1
Bolzano	1NE	1	1	1
Brescia	5	5	5	4
Brindisi	5	5	5	4
Cagliari	4	4	4	3
Caltanissetta	2	3	2	3
Campobasso	6	6	7	5
Carbonia Iglesias	4	4	4	3
Caserta	9	9	9	7
Catania	4	4	4	4
Catanzaro	3	3	3	3
Chieti	7	7	7	5
Como	3	3	3	2

Provincia	Zoneterritoriali per modelli			
	Classe A, B, GLA e CLA	Classe C	Restanti Modelli	Smart
Cosenza	3	3	3	3
Cremona	3	3	4	2
Crotone	3	3	3	3
Cuneo	1	1	1	1
Enna	2	3	2	3
Fermo	2	2	2	1
Ferrara	3	3	3	2
Firenze	2	2	2	1
Foggia	9	9	9	7
Forlì Cesena	1NE	1	1	1
Frosinone	7	7	7	5
Genova	3	3	4	2
Gorizia	3	3	4	3
Grosseto	2	2	2	1
Imperia	3	3	4	3
Isernia	6	6	7	5
La Spezia	3	3	4	3
L'aquila	6	6	7	5
Latina	7	7	7	5
Lecce	5	5	5	4
Lecco	2	2	2	1
Livorno	1	1	1	1
Lodi	3	3	4	3
Lucca	1	1	1	1
Macerata	2	2	2	1
Mantova	4	4	5	3
Massa	1	1	1	1
Matera	7	7	7	5

Provincia	Zoneterritoriali per modelli			
	Classe A, B, GLA e CLA	Classe C	Restanti Modelli	Smart
Medio Campidano	4	4	4	4
Messina	2	3	2	3
Milano	6	6	6	5
Modena	3	3	4	3
Monza Brianza	7	7	7	5
Napoli	9	9	9	7
Novara	3	3	3	3
Nuoro	4	4	4	3
Ogliastra	4	4	4	3
Olbia Tempio	4	4	4	3
Oristano	4	4	4	3
Padova	2NE	2	2	1
Palermo	4	4	4	4
Parma	3	3	4	3
Pavia	4	4	5	3
Perugia	2	2	2	1
Pesaro Urbino	2	2	2	1
Pescara	5	5	5	4
Piacenza	3	3	4	3
Pisa	1	1	1	1
Pistoia	1	1	1	1
Pordenone	1NE	1	1	1
Potenza	7	7	7	5
Prato	1	1	1	1
Ragusa	2	3	2	3
Ravenna	1NE	1	1	1
Reggio Calabria	5	5	5	4
Reggio Emilia	1NE	2	1	1

Provincia	Zoneterritoriali per modelli			
	Classe A, B, GLA e CLA	Classe C	Restanti Modelli	Smart
Rieti	7	7	7	5
Rimini	2NE	2	2	1
Roma	8	8	8	6
Rovigo	1NE	1	1	1
Salerno	9	9	9	7
San Marino	2NE	2	2	1
Sassari	4	4	4	4
Savona	3	3	4	3
Siena	1	1	1	1
Siracusa	2	3	2	3
Sondrio	4	4	5	3
Taranto	5	5	5	4
Teramo	5	5	5	4
Terni	2	2	2	1
Torino	6	6	6	5
Trapani	5	5	5	5
Trento	1NE	2	1	1
Treviso	1NE	1	1	1
Trieste	1NE	1	1	1
Udine	3	3	4	3
Varese	1	1	1	1
Venezia	3	3	4	3
Verbania	3	3	3	2
Vercelli	1	1	1	1
Verona	3	3	4	3
Vibo Valentia	7	7	7	5
Vicenza	3	3	4	3
Viterbo	5	5	5	5

SEZIONE 2 - SCOPERTI E MINIMI

Pacchetto Base e Pacchetto Premium

In base alla scelta del pacchetto, al veicolo assicurato e alla zona territoriale verranno applicati (per le garanzie incendio e furto, atti vandalici, eventi naturali e cristalli) gli scoperti e i minimi indicati nelle tabelle sottostanti:

CLASSE A - CLASSE B - CLASSE C - CLA - GLA		
Pacchetto BASE		Pacchetto PREMIUM
Zona	Incendio e Furto	Incendio e Furto, Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici e Cristalli(*)
1NE 1 2NE 2 3	Danno totale: Scoperto del 5% e minimo di € 155 in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 260 in assenza di riacquisto.	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.
	Danno parziale: Scoperto 10% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 200 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete F e EV: Scoperto 10% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete
4 5 6	Danno totale: Scoperto del 10% e minimo di € 260 in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 260 in assenza di riacquisto.	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.
	Danno parziale: Scoperto 10% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete F e EV: Scoperto 15% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete
7 8 9	Danno totale: Scoperto del 15% e minimo di € 260 in caso di riacquisto. Scoperto del 25% col minimo di € 515 in assenza di riacquisto.	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 20% col minimo di € 1000 in assenza di riacquisto.
	Danno parziale: Scoperto 10% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete F e EV: Scoperto 20% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete

Il ricorso terzi da incendio è previsto per entrambi i pacchetti con un massimale di € 150.000
Garanzia Incendio prestata per entrambi i pacchetti senza applicazione di scoperti/franchigie

(*) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/franchigie (salvo l'acquisto dell'upgrade del massimale a 1.000€)

F: Furto; EV: eventi naturali, eventi sociopolitici e atti di vandalismo

RESTANTI MODELLI MERCEDES

		Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
Zona	Incendio e Furto	Incendio e Furto, Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici e Cristalli(*)	
1 2 3	Danno totale: Scoperto del 5% e minimo di € 155 in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 260 in assenza di riacquisto.	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.	
	Danno parziale: Scoperto 15% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 200 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete <hr/> F e EV: Scoperto 10% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete	
4 5 6	Danno totale: Scoperto del 10% e minimo di € 260 in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 260 in assenza di riacquisto.	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.	
	Danno parziale: Scoperto 15% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete <hr/> F e EV: Scoperto 15% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete	
7 8 9	Danno totale: Scoperto del 15% e minimo di € 260 in caso di riacquisto. Scoperto del 25% col minimo di € 515 in assenza di riacquisto.	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 20% col minimo di € 1000 in assenza di riacquisto.	
	Danno parziale: Scoperto 10% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete <hr/> F e EV: Scoperto 20% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete	
Il ricorso terzi da incendio è previsto per entrambi i pacchetti con un massimale di € 150.000 Garanzia Incendio prestata per entrambi i pacchetti senza applicazione di scoperti/franchigie			
(*) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/franchigie (salvo l'acquisto dell'upgrade del massimale a 1.000€)			
F: Furto; EV: eventi naturali, eventi sociopolitici e atti di vandalismo			

SMART		
	Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
Zona	Incendio e Furto	Incendio e Furto, Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici e Cristalli(*)
1 2	Danno totale: Scoperto del 10% e minimo di € 260	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.
	Danno parziale: Scoperto del 10% e minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 200 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete
3 4	Danno totale: Scoperto del 15% col minimo di € 260	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.
	Danno parziale: Scoperto 15% col minimo di € 260	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete
5 6 7	Danno totale: Scoperto del 25% e minimo di € 515	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 20% col minimo di € 1000 in assenza di riacquisto.
	Danno parziale: Scoperto del 25% e minimo di € 515	Danno parziale: F: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete EV: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete
		F e EV: Scoperto 20% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete
Il ricorso terzi da incendio è previsto per entrambi i pacchetti con un massimale di € 150.000		
Garanzia Incendio prestata per entrambi i pacchetti senza applicazione di scoperti/franchigie		
(*) Garanzia Cristalli operante con massimale di € 600 per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/franchigie (salvo l'acquisto dell'upgrade del massimale a 1.000€)		
F: Furto; EV: eventi naturali, eventi sociopolitici e atti di vandalismo		

VEICOLI COMMERCIALI (VAN) MERCEDES

Pacchetto BASE	Pacchetto PREMIUM
Incendio e Furto	Incendio e Furto, Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici e Cristalli(*)
Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.	
Danno parziale: Franchigia fissa di € 500 in caso di riparazione in rete scoperto 15% col minimo di € 1.500 in caso di riparazione fuori rete	
Il ricorso terzi da incendio è previsto per entrambi i pacchetti con un massimale di € 150.000 Garanzia Incendio prestata per entrambi i pacchetti senza applicazione di scoperti/franchigie	
(*) Garanzia Cristalli è operante con massimale di € 1.000 per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti/franchigie Il valore a nuovo sarà sempre di 12 mesi.	

SEZIONE 3 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO BASE E IL PACCHETTO PREMIUM

Auto di cortesia

Per le sole autovetture, la Compagnia, in caso di furto totale si impegna tramite il Concessionario Mercedes-Benz, a fornire all'Aderente un'auto sostitutiva di marca Mercedes-Benz per un periodo non superiore a 90 giorni.

SEZIONE 4 - OPZIONALI PER IL PACCHETTO PREMIUM

Upgrade massimale cristalli

Per il pacchetto Premium il massimale della garanzia cristalli può essere elevato da 600 euro a 1.000 euro per evento e per anno assicurativo senza applicazione di scoperti e/o franchigie.

Infortunati del conducente

La garanzia infortunati del conducente viene offerta sia alle autovetture che ai van, senza differenziazioni per le zone territoriali, in base all'opzione scelta come indicato nella tabella sottostante:

	Opzione 1	Opzione 2
Massimale Morte	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Massimale Invalidità permanente	€ 50.000,00	€ 100.000,00
Franchigia	5,0%	5,0%
Spese Mediche	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Diaria da ricovero e da ingessatura	€ 50,00	€ 100,00
Spese di viaggio	€ 500,00	€ 500,00

Upgrade valore a nuovo

Per il solo pacchetto Premium delle autovetture è possibile elevare il valore a nuovo fino a 36 mesi per tutte le provincie. In base alla provincia di appartenenza il valore a nuovo incluso nel pacchetto può essere di 12 o 24 mesi come riportato nella tabella sottostante. Tale opzione potrà essere subordinata all'installazione dell'antifurto satellitare come indicato:

Valore a nuovo incluso nel pacchetto	Provincia			
12 mesi(*)	Agrigento	Caserta	Medio Campidano	Ragusa
	Avellino	Catania	Messina	Reggio Calabria
	Bari	Catanzaro	Napoli	Salerno
	Barletta-Andria-Trani	Cosenza	Nuoro	Sassari
	Benevento	Crotone	Ogliastra	Siracusa
	Brindisi	Enna	Olbia-Tempio	Taranto
	Cagliari	Foggia	Oristano	Trapani
	Caltanissetta	Lecce	Palermo	Vibo Valentia
	Carbonia-Iglesias	Matera	Potenza	
12 mesi	Ancona	Frosinone	Macerata	Prato
	Arezzo	Grosseto	Massa	Rieti
	Ascoli Piceno	Isernia	Perugia	Roma
	Campobasso	L'aquila	Pesaro Urbino	Siena
	Chieti	Latina	Pescara	Teramo
	Fermo	Livorno	Pisa	Terni
	Firenze	Lucca	Pistoia	Viterbo
24 mesi	Alessandria	Ferrara	Novara	Sondrio
	Aosta	Forlì Cesena	Padova	Torino
	Asti	Genova	Parma	Trento
	Belluno	Gorizia	Pavia	Treviso
	Bergamo	Imperia	Piacenza	Trieste
	Biella	La Spezia	Pordenone	Udine
	Bologna	Lecco	Ravenna	Varese
	Bolzano	Lodi	Reggio Emilia	Venezia
	Brescia	Mantova	Rimini	Verbania
	Como	Milano	Rovigo	Vercelli
	Cremona	Modena	San Marino	Verona
	Cuneo	Monza Brianza	Savona	Vicenza

(*) Per ottenere l'upgrade del valore a nuovo a 24 o 36 mesi sarà obbligatorio installare l'antifurto satellitare con i modelli indicati nella sezione "Antifurti satellitari".

Danni al veicolo (KASKO)

In base al veicolo e la zona territoriale vengono applicati i minimi e gli scoperti indicati nelle tabelle di cui sotto:

TUTTE LE AUTOVETTURE MERCEDES			
Zona Territoriale	Minikasko (fino a 2.000€)	Kasko collisione (fino al valore assicurato)	Kasko (fino al valore assicurato)
1+1NE+2+2NE+3	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto		
	Danno parziale: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete Scoperto 10% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete		
4+5+6	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto		
	Danno parziale: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete Scoperto 15% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete		
7+8+9	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 20% col minimo di € 1000 in assenza di riacquisto		
	Danno parziale: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete Scoperto 20% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete		

TUTTE LE AUTOVETTURE SMART			
Zona Territoriale	Minikasko (fino a 2.000€)	Kasko collisione (fino al valore assicurato)	Kasko (fino al valore assicurato)
1+2	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.		
	Danno parziale: Franchigia fissa di € 250 in caso di riparazione in rete Scoperto 10% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete		
3+4	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 15% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.		
	Danno parziale: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete Scoperto 15% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete		
5+6+7	Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 20% col minimo di € 1000 in assenza di riacquisto.		
	Danno parziale: Franchigia fissa di € 350 in caso di riparazione in rete Scoperto 20% col minimo di € 1.000 in caso di riparazione fuori rete		

VEICOLI COMMERCIALI (VAN) MERCEDES

Minikasko (fino a 2.000€)	Kasko collisione (fino al valore assicurato)	Kasko (fino al valore assicurato)
Danno totale: Nessuno scoperto e franchigia in caso di riacquisto. Scoperto del 10% col minimo di € 500 in assenza di riacquisto.		
Danno parziale: Franchigia fissa di € 500 in caso di riparazione in rete scoperto 15% col minimo di € 1.500 in caso di riparazione fuori rete		
Gli scoperti e i minimi per i van non sono influenzati dalla zona territoriale.		

SEZIONE 5 - ANTIFURTI SATELLITARI

Esclusivamente per il pacchetto Base e il pacchetto Premium delle autovetture è possibile, installando un antifurto satellitare, ottenere uno sconto sul tasso netto della garanzia furto. Per ottenere tale agevolazione sono riconosciuti solo i seguenti modelli di satellitari:

- Metasystem, modello Q4543704
- GT SAT, modello Combo 2
- Cobra, modelli QALIT483010010 Recovery Full AK e QALIT483010001

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA SINISTRI

Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO:

Denuncia scritta a

Genertel S.p.A.

casella postale Genertel S.p.A. – CP 556 – 34132 Trieste

email mercedes@genertel.it

telefono 800.555.444



HOME INSURANCE

Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:

link <https://gate179.previnet.it/gate179/genertel/default-function.do>



RECLAMI

Per effettuare un RECLAMO:

Rivolgersi per iscritto a

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Clienti - Ufficio Quality

posta Via Machiavelli, 4 - 34132, Trieste

email quality@genertel.it

fax 199-11.77.99

e/o all'ISVAP ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - V. del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

